

IV. – PROBLEMATICHE APERTE

Come si è detto, il procedimento «taglia-leggi» ha trovato, nei mesi scorsi, le sue prime e più significative applicazioni: in particolare, si è realizzata nella fatidica data del 16 dicembre 2010 la contestuale e speculare operazione di abrogazione generalizzata e presuntiva della «ghigliottina», da un lato, e di abrogazione puntuale «nominata», dall'altro. Non sono mancate, comunque, segnalazioni dalle quali emergono i primi problemi applicativi, alcuni dei quali hanno anche avuto un'eco nel dibattito pubblico e tra gli interpreti.

Tra i primi ad essere evidenziati – e tempestivamente risolti – vi è la questione della permanenza in vigore di due leggi, la cui abrogazione era prevista dal decreto legislativo «taglia-leggi», n. 212 del 2010, e che invece sono state subito dopo «recuperate» mediante una rettifica dell'Allegato al decreto medesimo; si tratta del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1796, Obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno, salve le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume, e del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. A queste, si è recentemente aggiunto il caso del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, anch'esso espunto dall'elenco delle abrogazioni disposte dal decreto legislativo n. 212 del 2010, mediante rettifica¹⁸⁴.

Sempre con riferimento alle abrogazioni espressamente e specificamente sancite dal decreto «taglia-leggi», si può segnalare la vicenda di alcuni atti legislativi in materia di cooperazione. Si tratta, in particolare, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione: tale atto è stato indicato nel 2009, nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009, al numero 981, tra gli atti da sottrarre alla «ghigliottina», mantenendolo quindi in vigore, sia pure limitatamente agli articoli 8, da 10 a 12, 17, 22, commi 1, 2, 3, 5, 6, da 23 a 29-bis. Successivamente, lo schema di decreto legislativo «taglia-leggi», atto del Governo n. 289, nel testo approvato dal Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010, aveva invece incluso quel provvedimento tra le abrogazioni espresse, riportandolo al numero 69683 dell'Allegato. Tuttavia, già il testo «avanzato» dello schema di decreto – ossia il testo elaborato dagli uffici del Ministro per la semplificazione normativa sulla base delle segnalazioni nel frattempo acquisite dalle varie amministrazioni e alla luce del parere del Consiglio di Stato, trasmesso alle Camere unitamente a quello approvato dal Consiglio dei ministri – non conteneva

¹⁸⁴ Si tratta, come già in precedenza segnalato, delle rettifiche pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio e n. 26 del 2 febbraio 2011.

più tale indicazione¹⁸⁵, come anche il decreto legislativo nel testo definitivamente approvato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212)¹⁸⁶. Tale espunzione tiene quindi ferma la salvaguardia (parziale, come si è detto) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato medesimo ad opera del decreto legislativo n. 179 del 2009. Tuttavia, nel medesimo allegato al decreto legislativo «taglia-leggi», n. 212 del 2010, sono indicate tra gli atti espressamente abrogati, la legge 13 marzo 1950, n. 114¹⁸⁷, di modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché la legge 2 aprile 1951, n. 302¹⁸⁸, di ratifica e modifica del medesimo.

Tale abrogazione sembra in contrasto con la volontà di mantenere in vigore il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, testimoniata dall'espunzione del numero 69683 dall'Allegato al «taglia-leggi» e potrebbe ritenersi da ascrivere a una svista, come in altri non isolati casi di «disallineamento» tra abrogazione e mantenimento in vigore, ad esempio, di decreti-legge e leggi di conversione, o di disposizioni legislative e relative novelle, emersi anche nel corso della redazione del precedente decreto legislativo «salva-leggi».

Va segnalato come, per ovviare a tale aporia, sia stato presentato un apposito emendamento al decreto-legge recante proroga di termini¹⁸⁹.

Quella medesima proposta emendativa prevede un'altra correzione al decreto legislativo «taglia-leggi», escludendo dalle abrogazioni due leggi in materia pensionistica¹⁹⁰. Tali modifiche sono sancite con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 212 del 2010 – ossia dal 16 dicembre 2010 – e viene contestualmente disposto l'inserimento delle disposizioni così «recuperate» in materia di cooperazione (quelle in materia pensionistica sarebbero infatti da ricondurre a un set-

¹⁸⁵ Si veda l'atto del Governo n. 289, parte terza, Allegato, in cui i numeri consecutivi passano dal 69680 al 69684.

¹⁸⁶ Anche nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, infatti, si passa dal numero 69680 al numero 69684.

¹⁸⁷ Recante modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione, riportata al numero 69844 dell'Allegato.

¹⁸⁸ Recante ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n. 285, riportata al numero 69920 dell'Allegato.

¹⁸⁹ Si tratta del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, XVI, atto Senato n. 2518; la proposta cui si fa riferimento è l'emendamento 1.0.87 (testo 2).

¹⁹⁰ Si tratta della legge 11 aprile 1955, n. 379, recante miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nonché della legge 26 luglio 1965, n. 965, recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

tore escluso) nell'elenco delle disposizioni «salvate» di cui al decreto legislativo n. 179 del 2009.

Un altro quesito attorno al quale si è svolto un acceso dibattito riguarda la paventata abrogazione della legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di alimenti¹⁹¹: quest'ultima non è stata indicata tra gli atti abrogati ad opera del decreto legislativo «taglia-leggi» (n. 212 del 2010), ma neppure tra quelli specificamente «salvati» ad opera del decreto legislativo «salva-leggi» (n. 179 del 2009). È sorto quindi il dubbio che la legge n. 283 n. 1962 potesse essere stata abrogata dalla «ghigliottina» del 16 dicembre 2010; tale eventualità è stata paventata soprattutto con riferimento alle norme volte a scongiurare e sanzionare le frodi alimentari. È peraltro intervenuta, nel mese di gennaio 2011, una decisione della Corte di cassazione¹⁹² che ha confermato la permanenza in vigore della legge medesima anche dopo il 16 dicembre 2010; fulcro della pronuncia sarebbe¹⁹³ il richiamo di quanto disposto dall'articolo 14, comma 17, lettera a), che esclude espressamente dall'effetto abrogativo della «ghigliottina» «le disposizioni contenute (...) in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico». Poiché l'epigrafe della legge in questione così recita: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», la Cassazione avrebbe ricondotto tale atto a uno dei settori esclusi. La permanenza in vigore troverebbe inoltre ulteriore fondamento nella circostanza che la legge n. 283 del 1962 ha subito corpose modifiche ad opera di una legge espressamente «salvata» dal decreto legislativo n. 179 del 2009¹⁹⁴: la legge n. 441 del 1963, di cui si tratta, integrava e novellava in più parti la precedente legge n. 283 del 1962 e – così avrebbe argomentato la Cassazione – non avrebbe avuto senso da un lato escludere espressamente la legge modificativa e integrativa della legge n. 283 del 1962 e dall'altro non includere quest'ultima tra le leggi «salvate»: tale contraddizione sarebbe peraltro apparente, poiché in realtà la richiamata legge n. 283 del 1962 sarebbe in ogni caso mantenuta in vigore appunto in quanto riconducibile a un settore escluso.

¹⁹¹ Recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

¹⁹² Cassazione penale, III sezione, udienza del 19 gennaio 2011.

¹⁹³ Le motivazioni della decisione non risultano ancora depositate al momento dell'approvazione della presente relazione, mentre è disponibile il testo della relazione formulata dal relatore dinanzi alla sezione che ha esaminato la questione, da cui sono tratte le notazioni che seguono.

¹⁹⁴ Si tratta della legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Va rammentato che la materia del contrasto alle frodi alimentari, con particolare riferimento alle disposizioni legislative ora richiamate, era già stata inclusa in interventi di abrogazione generalizzata: della legge n. 441 del 1963 si prevedeva infatti l'abrogazione nell'originario testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹⁹⁵; in sede di conversione è stata poi esclusa tale legge dall'elenco delle abrogazioni, prima che queste avessero efficacia.

Va anche qui richiamata la questione, di cui si è già diffusamente detto nel paragrafo III. 1, in merito all'esigenza di correggere l'abrogazione del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, recante divieto delle associazioni di carattere militare, che dovrebbe trovare soluzione in un decreto correttivo al codice dell'ordinamento militare.

In conclusione, non può non farsi cenno a una problematica che attiene più in generale, all'operatività stessa del procedimento «taglia-leggi» nel suo complesso, alla luce del suo concreto operare: come è evidenziato dalla casistica riportata – ancora limitata, ma suscettibile di possibili ampliamenti – emerge l'esigenza di approntare correzioni e integrazioni agli interventi di abrogazione realizzati nei mesi scorsi. Tuttavia, superata la fatidica data del 16 dicembre 2010, «scattata» ormai la «ghigliottina» cui consegue l'abrogazione presuntiva e generalizzata delle disposizioni *ante*-1970 non espressamente salvate o non riconducibili a settori esclusi, da un lato, ed entrate in vigore le abrogazioni espresse del decreto «taglia-leggi» dall'altro, l'eventuale necessità di ripristinare la vigenza di disposizioni erroneamente abrogate sembra incontrare qualche difficoltà. È ben vero che la legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo una delega ad adottare decreti correttivi e integrativi: ciò non di meno, è dubbio che il legislatore delegato possa per tale via integrare – dopo il 16 dicembre 2010 – l'Allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009 con l'indicazione di disposizioni legislative nel frattempo abrogate, poiché criterio della delega è l'individuazione di disposizioni «delle quali si ritiene indispensabile la *permanenza in vigore*», il cui presupposto è appunto che si tratti di norme vigenti.

D'altra parte, per il decreto legislativo «taglia-leggi» di cui al comma 14-*quater* dell'articolo 14, non è prevista la possibilità per il Governo di adottare provvedimenti correttivi e integrativi: conseguentemente, ove si ritenesse necessario espungere un atto dall'elenco delle abrogazioni espresse di cui al decreto legislativo n. 212 del 2010, e assicurarne la reviviscenza, ciò non potrebbe esser fatto con un decreto correttivo.

A tale *impasse* si è fatto fronte, in prima istanza – come si è ricordato *supra* – con la presentazione di emendamenti mirati a specifiche correzioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione di un decreto-legge in discussione in Senato al momento dell'approva-

¹⁹⁵ Allegato A ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'articolo 24 dello stesso decreto.

zione della presente relazione; una soluzione di natura più generale potrebbe essere rappresentata da una proposta di modifica dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, volta a consentire interventi correttivi e integrativi al decreto legislativo «taglia-leggi»; a questa potrebbe affiancarsi inoltre quella, peraltro già da tempo formalizzata, di rinnovare la delega alle abrogazioni espresse di cui all'articolo 14, comma 14-*quater*, estendendo il termine per il suo esercizio¹⁹⁶, nonché estendendo il termine per l'adozione di disposizioni integrative, di riassetto o correttive dei provvedimenti «salva-leggi»¹⁹⁷.

Quest'ultima previsione, se approvata, consentirebbe di valorizzare appieno quello strumento di semplificazione normativa – le codificazioni – su cui si può focalizzare in questa fase il riordino della legislazione, razionalizzandola e armonizzando le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

Gli interventi correttivi mirati sopra ricordati consentirebbero infatti di porre rimedio alle incongruenze rilevate in tempi assai ravvicinati rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti del dicembre 2010: ma tale opzione non intende, peraltro, né deve deviare il cammino della semplificazione normativa dalla chiara indicazione che entrambe le Camere hanno espresso – in due ordini del giorno accolti dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 200 del 2008 – circa la necessità di utilizzare per il futuro strumenti volti al riordino legislativo non aventi carattere di urgenza, affinché essi possano essere elaborati sulla base di indirizzi e criteri predefiniti dal Parlamento e secondo procedure che assicurino il pieno coinvolgimento di quest'ultimo.

¹⁹⁶ Si fa riferimento all'emendamento 19.0.1 (testo corretto) al disegno di legge di iniziativa governativa XVI, atto Senato n. 2243, disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, presentato dal senatore Pastore, relatore su quel disegno di legge, che prevede un termine tre anni a tale scopo, chiarendo ed estendendo inoltre i criteri di delega.

¹⁹⁷ Il medesimo emendamento fissa in quattro anni il termine della delega in questione, ora limitata a due anni.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

**DOCUMENTAZIONE INVIATA
DAI MINISTERI**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Gli Uffici del Ministero, in data 26 ottobre 2010, hanno trasmesso la seguente relazione:

«Tra gli obiettivi che il decreto legislativo ha inteso raggiungere si colloca anche quello di individuare con certezza le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1970, la cui permanenza in vigore è ritenuta indispensabile; a tale fine, e ai sensi dell'articolo 14, comma 17 della legge 28 novembre 2005, n. 246 che sottrae espressamente dall'abrogazione alcuni specifici settori, è stata operata la ricognizione di tutte le leggi di ratifica e di esecuzione di trattati internazionali anteriori al 1970 al fine del loro mantenimento in vigore.

Più in particolare per quanto concerne gli atti rientranti nella competenza del Ministero degli affari esteri, nell'ambito del citato esercizio ricognitivo sono stati individuati anche 108 atti normativi di competenza del MAE, anteriori al 1970, la cui permanenza in vigore è considerata parimenti indispensabile.

Inoltre per quanto concerne le attività intraprese successivamente all'adozione del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 si segnala quanto segue:

– Non si è dato luogo direttamente ad interventi correttivi al decreto legge 22-12-2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 ma si è provveduto alla eliminazione delle leggi di ratifica e di esecuzione di trattati internazionali dall'allegato al decreto legge 200/2008 mediante apposita disposizione contenuta nella legge 18-6-2009, n. 69 in quanto le predette disposizioni legislative rientrano in uno dei c.d. settori esclusi dall'effetto abrogativo del taglialeggi ai sensi dell'articolo 14, comma 17 della legge 246 del 2005.

– Per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti di semplificazione e di riassetto previsti dall'articolo 14, comma 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246 si è fatto ricorso all'esercizio della delega in esso contenuta per dare avvio alla "revisione e aggiornamento" – anche al fine di fornire un sicuro punto di riferimento normativo per gli operatori del settore e, al contempo, una guida per i cittadini e gli utenti in genere – del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 il quale disciplina le funzioni espletate dagli uffici consolari della Repubblica Italiana e il cui ambito di applicazione si estende, tra l'altro anche alle competenze di stato civile, immigrazione, navigazione, alla volontaria giurisdizione, funzioni notarili ed elettorali.

Il Decreto Legislativo concernente «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari», è stato sottoposto alla preliminare approvazione del Consiglio dei Ministri nel corso della riunione del 16 luglio scorso ed è attualmente all'esame del Consiglio di Stato.

Il provvedimento è stato elaborato sulla base del testo che esso è chiamato a sostituire, il citato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, oggetto nel corso degli anni di integrazioni e revisioni, e per il quale si è ritenuto indispensabile procedere ad un sostanziale riassetto e sistematizzazione.

Sotto il profilo metodologico si è proceduto ad una completa revisione dei riferimenti ad altre norme, contenuti nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, al fine di aggiornarli alla luce delle rilevanti novità che hanno interessato ogni settore dell'attività consolare, tra le quali si possono citare: lo stato civile, la modifica degli articoli sul diritto di famiglia; l'anagrafe, il servizio militare; l'esercizio del diritto di voto ai cittadini residenti all'estero

Si è poi proceduto alla soppressione di tutte quelle disposizioni divenute ormai obsolete ovvero oggetto di un procedimento di delegificazione.

Per individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1970, con particolare riferimento alle leggi di ratifica di trattati internazionali, per le quali si è prevista l'abrogazione espressa ai sensi dell'articolo 14, comma 14-*quater* della legge 28 novembre 2005, n. 246 dal punto di vista metodologico si è fatto ricorso principalmente al criterio cronologico e a quello della materia attuando una prima scrematura il cui esito, congiuntamente alla verifica circa l'effettivo esaurimento degli effetti giuridici derivanti dalle disposizioni legislative esaminate, ha condotto alla ricognizione di circa 2000 provvedimenti da sottoporre alla abrogazione espressa.

Per quel che concerne la redazione degli elenchi contenenti le disposizioni legislative riconducibili ai c.d. "settori esclusi", nel corso dell'esercizio finalizzato alla ricognizione delle disposizioni legislative da sottrarre alla abrogazione per il periodo compreso tra il 1865 e il 1970, così come richiesto dal Consiglio di Stato, si è lavorato sugli elenchi forniti da parte del ministero per la semplificazione nonché sul riscontro operato mediante la consultazione della Banca dati dei trattati internazionali (ITRA) in esser presso il servizio del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli affari esteri.

Infine si è ritenuto di adeguarsi alle osservazioni formulate dalla Commissione Parlamentare per la semplificazione nel parere reso il 4 novembre 2009 sullo schema di decreto legislativo e pertanto si è proceduto ad espungere dall'allegato le disposizioni legislative segnalate».

MINISTERO DELL'INTERNO

Gli Uffici del Ministero, in data 4 agosto 2010, hanno trasmesso la seguente relazione:

«Il Ministero dell'Interno, anche in attuazione delle indicazioni del Ministro della semplificazione normativa, ha continuato a svolgere l'attività di verifica delle disposizioni statali salvate con il decreto legislativo in epigrafe, anche al fine di individuare eventuali disposizioni da inserire in un provvedimento correttivo al decreto stesso, ai sensi dell'art. 14, comma 18 della legge n. 246/2005.

Tale attività si è intersecata con l'approvazione, il 19 marzo 2009, da parte del Consiglio dei Ministri, di due schemi di provvedimenti, proposti dal Ministro della semplificazione normativa, recanti l'abrogazione espressa di 71.603 disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 e di 118.845 atti pubblicati dal marzo 1861 al giugno 1986.

L'esito di tale verifica è stato compendiato in alcuni elenchi già trasmessi al Ministro per la semplificazione normativa.

Anche per questo ulteriore *step* della verifica avviata per l'attuazione dell'art. 14 della legge n. 246/2005, particolarmente complessa per un'Amministrazione come quella dell'Interno, sono stati interessati i cinque Dipartimenti.

In relazione alla richiesta della Commissione parlamentare per la semplificazione, del 6 maggio scorso, si riportano, di seguito gli elementi richiesti.

- A seguito dell'attività avviata per individuare eventuali disposizioni di rango primario sfuggite al censimento effettuato per il decreto legislativo n. 179 del 2009, nonché per quella di verifica sullo schema di "decreto legislativo abrogazioni", cui si è fatto cenno, sono state segnalate al Ministro per la semplificazione normativa alcune nuove disposizioni da salvare e da inserire in un prossimo schema di provvedimento correttivo. I provvedimenti salvati con il decreto n. 179/2009 sono stati già suddivisi per area di competenza Dipartimentale e i relativi elenchi sono a disposizione del Ministro per la semplificazione normativa per l'elaborazione di elenchi di settori omogenei che tengano conto delle disposizioni "salvate", nella stessa materia, da altre amministrazioni.

- L'Amministrazione dell'Interno ha richiesto il "salvataggio", complessivamente, di n. 130 (di cui 40 afferenti la denominazione e l'assetto territoriale delle province) atti che, per lo più attengono alla disciplina di aspetti di dettaglio di materie complesse e già ben disciplinate, anche con provvedimenti successivi al 1970 (ordinamento del personale dell'Ammi-

nistrazione Civile, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, elettorale, libertà civili, culti e cittadinanza). Al riguardo appare opportuno ribadire che il Ministero dell'Interno ha già proceduto ad operazioni di armonizzazione normativa in diversi settori, quali l'immigrazione, la cittadinanza, gli enti locali, l'ordinamento dei Vigili del Fuoco e della carriera prefettizia, non senza aggiungere la confermata attualità del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con le relative novelle. In relazione all'opportunità offerta dalla delega prevista dall'art. 14, commi 15 e 18 della legge 246/2005, i Dipartimenti del Ministero, anche alla luce di quanto appena evidenziato, non hanno indicato materie per le quali avviare un tale processo, tenuto conto, peraltro, dell'esiguo numero delle disposizioni anteriori al 1970 di cui si potrebbe procedere all'abrogazione.

- Le attività svolte sin dal mese di novembre del 2008, sulle iniziative del Ministro della semplificazione normativa, saranno ulteriormente completate con la individuazione delle disposizioni legislative, posteriori al 31 dicembre 1969, attualmente vigenti. In tale ambito saranno anche segnalate le disposizioni per le quali si potrà procedere ad abrogazione espressa. A tale operazione, già da tempo avviata dai rispettivi Dipartimenti, si sono aggiunte le verifiche effettuate per pervenire alla definizione del decreto legislativo n. 179/2009 (verifiche che hanno riguardato anche gli allegati al D.L. n. 200/2008, nonché la successiva legge di conversione n. 9/2009), nonché quelle avviate per la definizione dei due schemi di provvedimenti, recanti l'abrogazione espressa delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 e di 118.845 atti pubblicati dal marzo 1861 al giugno 1986, approvati dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo scorso, di cui si è fatto cenno.

- Con lo schema del decreto legislativo con il quale si procede all'abrogazione espressa delle disposizioni anteriori al 1970, il Ministro per la semplificazione normativa ha inteso evitare le incertezze che potrebbero essere ingenerate dal meccanismo della cosiddetta "ghigliottina" combinato con quello previsto dall'articolo 14, comma 17, della legge 246/2005 (i cosiddetti "settori esclusi"). Nell'elenco allegato allo schema di decreto in parola, trasmesso a questo Ministero, il Ministro per la semplificazione normativa ha proceduto all'indicazione, a margine di ciascuna disposizione, delle Amministrazioni cui sono stati imputati i provvedimenti.

- Relativamente alle osservazioni formulate nel parere reso dalla Commissione lo scorso 4 novembre 2009, si confermano le motivazioni trasmesse con la nota del 23 ottobre 2009, peraltro già riportate nel parere stesso.

- Anche sulla base delle determinazioni finali effettuate dal Ministro della semplificazione normativa per la predisposizione degli allegati al decreto legislativo n. 179/2009, questa Amministrazione ha elaborato un elenco delle disposizioni rientranti tra i cosiddetti "settori esclusi" d'interesse dei rispettivi Dipartimenti di questo Ministero».

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Gli Uffici del Ministero, in data 21 settembre 2010, hanno trasmesso la seguente relazione:

«Con riferimento all’elenco delle fonti normative di rango primario anteriori al 1970 trasmesso a mezzo di posta elettronica il 29 marzo 2010, si comunica quanto segue.

Il numero delle fonti da esaminare (3374 atti normativi), la necessità di verificare quali siano le singole norme da abrogare formalmente all’interno di queste fonti, e il breve tempo a disposizione per eseguire questo complesso lavoro, hanno indotto questo Ufficio legislativo a circoscrivere la propria verifica al confronto tra l’elenco trasmesso il 29 marzo 2010 e gli elenchi trasmessi a suo tempo dal Ministero della giustizia (relativi alle fonti normative di rango primario anteriori al 1970 che devono essere mantenute in vigore).

È stata pertanto omessa ogni verifica di carattere sistematico relativamente agli atti di natura regolamentare contenuti nell’elenco trasmesso il 29 marzo 2010 (per i quali non opera il meccanismo di delega contenuto nell’art. 14, comma 14-*quater* della legge n. 246 del 2005 e che andrebbero pertanto espunti dall’elenco).

Nell’eseguire questa verifica è emerso che:

a) alcune fonti normative di rango primario sono state erroneamente inserite nell’elenco delle fonti da abrogare, e in particolare:

– *regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124* (numerose disposizioni di questo regio decreto-legge sono tuttora in vigore: cfr. d.lgs. 179/2009 alla voce n. 179);

– *regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1796* (risulta integralmente in vigore ed è infatti inserito nel d.lgs. 179/2009 alla voce n. 190);

– *regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578* (numerose disposizioni di questo regio decreto-legge sono tuttora in vigore: cfr. d.lgs. 179/2009 alla voce n. 404);

– *regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37* (numerose disposizioni di questo regio decreto sono tuttora in vigore: cfr. d.lgs. 179/2009 alla voce n. 418);

– *regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666* (numerose disposizioni di questo regio decreto-legge sono tuttora in vigore: cfr. d.lgs. 179/2009 alla voce n. 552. Tuttavia – a differenza di quanto indicato nel d.lgs. 179/2009 – devono ritenersi abrogati, oltre all’art. 21, anche l’art. 11 e l’art. 14);

b) nell'elenco delle fonti da abrogare sono state inserite anche alcune fonti normative di rango secondario (per le quali non opera il meccanismo di delega contenuto nell'art. 14, comma 14-*quater* della legge n. 246 del 2005) che in ogni caso devono ritenersi in vigore, e in particolare:

– *regio decreto 2 maggio 1932, n. 496* (questa fonte è indicata alla voce n. 2793 come fonte da sopprimere del tutto. Tale fonte deve tuttavia ritenersi tuttora in vigore relativamente all'art. 2, che sostituisce l'art. 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953);

c) vi sono alcune norme che – benché già abrogate espressamente o implicitamente – non figurano nell'elenco delle singole disposizioni da abrogare:

– *d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229* (riportato alla voce n. 3302 dell'elenco: contiene alcune disposizioni – ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'elenco – che risultano abrogate: cfr. artt. e 125 e ss.);

– *legge 28 luglio 1960, n. 777* (riportata alla voce n. 3304: devono considerarsi abrogati anche gli articoli 7 e 11);

– *legge 24 maggio 1967, n. 396* (riportata alla voce n. 3351: risultano già abrogati anche gli articoli 31, 33, 34, ed alcuni commi degli articoli 35 e 39);

d) sono state riscontrate alcune anomalie relative all'elenco contenuto nel d.lgs. 179/2009, e in particolare:

– *r.d. 2 maggio 1932, n. 496* (trattasi di fonte di natura regolamentare, come si evince dal preambolo. Questo regio decreto – che resta in vigore limitatamente all'art. 2 – dovrebbe pertanto essere espunto dal d.lgs. 179 del 2009, dove figura alla voce n. 375);

– *legge 10 aprile 1951, n. 287* (riportata alla voce n. 1188 dell'elenco: sono state omesse, tra le singole disposizioni che restano in vigore, le norme contenute negli articoli 2-*bis*, 6-*bis*, 39-*bis*);

– *legge 23 marzo 1956, n. 182* (riportata alla voce 1445 dell'elenco: tra le singole disposizioni che restano in vigore è indicato l'art. 7, che risulta invece già abrogato);

– *d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229* (riportato alla voce n. 1655 dell'elenco: tra le singole disposizioni sono indicate norme che risultano invece già espressamente abrogate: cfr. artt. 125 e ss.);

– *legge 28 luglio 1960, n. 777* (riportata alla voce n. 1675 dell'elenco: gli articoli 7, 8, 11 devono considerarsi abrogati);

– *legge 24 maggio 1967, n. 396* (riportata alla voce n. 2150 dell'elenco: risultano già abrogati gli articoli 31, 33, 34, ed alcuni commi degli articoli 35 e 39)».